

GLI APPALTI PUBBLICI

ALLA LUCE DEL

D. Lgs. 36/2023

ART. 1321 C.C.

NOZIONE DI CONTRATTO

Il contratto è l'**accordo** di **due** o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un **rapporto giuridico patrimoniale**

CODICE CIVILE

ART. 1655

DEFINIZIONE DI APPALTO

“L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

CODICE CIVILE

ART. 1655

DEFINIZIONE DI APPALTO

“L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

DEFINIZIONE DI SUBAPPALTO

Il subappalto è un contratto accessorio, derivato dall'originario contratto di appalto, con il quale l'appaltatore affida, in tutto o in parte, ad un terzo l'esecuzione dell'opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente.

Il Codice Civile definisce espressamente solo l'appalto e precisa solo che l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio senza l'autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.).

CONCESSIONE

Concessione: → di lavori

→ di servizi

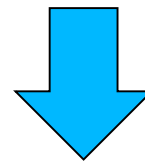
Concessione di lavori: contratto a titolo oneroso con cui la SA affida l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera e, eventualmente, anche la progettazione.

Concessione di servizi: viene affidata la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori.

CONCESSIONE

Corrispettivo: esclusivamente il diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto (prezzo eventuale), per un tempo determinato.

Il rischio operativo della gestione è assunto dal concessionario.



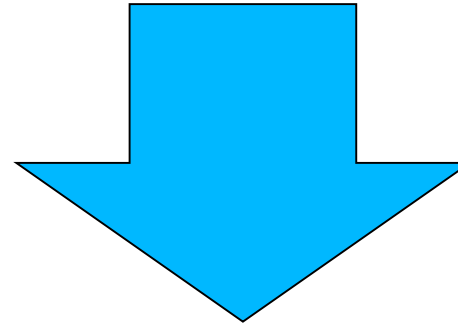
Differenza con l'appalto

❖ Opere «calde» e opere «fredde»

CONTRATTI PUBBLICI

Forma: sempre scritta

Formato elettronico



a pena di nullità

La competenza alla stipula è del dirigente

ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI

• MODALITA' CONTRATTUALI:

CON PROCEDURE APERTE, RISTRETTE O NEGOZiate

• MODALITA' EXTRACONTRATTUALI Sotto soglia (normativa italiana richiamata nel Codice):

- ✓ CONVENZIONALE (CONSIP) Concessionaria Servizi Informativi Pubblici → Acquisti in rete
- ✓ MERCATO ELETTRONICO (es.: MEPA/START)
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione - Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana - CPV (Common Procurement Vocabulary)
- ✓ SERVIZIO ECONOMATO (modesto ammontare)

GLI STRUMENTI

- ✓ Procedura Aperta
- ✓ Procedura Ristretta
- ✓ Procedura Competitiva con negoziazione
- ✓ Dialogo competitivo
- ✓ Partenariato per l'innovazione
- ✓ Adesione a convenzione Consip
- ✓ Riutilizzo di programmi informatici
- ✓ Contratti di concessione o partenariato pubblico privato (P.P.P.)
- ✓ Affidamenti al Terzo Settore
- ✓ Collaborazioni fra Pubbliche Amministrazioni
- ✓ Mercato elettronico
- ✓ Sistema dinamico di acquisizione (S.D.A.)

PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

A) MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1) **Procedura aperta**

(bando, tutti gli operatori possono partecipare)

2) **Procedura ristretta (con preselezione)**

(bando, prequalificazione, lettera d'invito, offerta)

3) **Procedura competitiva con negoziazione**

(bando, prequalificazione, lettera d'invito, offerta, negoziazione, offerta finale) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni

4) **Procedure negoziate senza bando**

→ Solo in casi eccezionali

→ Affidamento diretto

5) **Dialogo competitivo** → soluzioni offerte dal mercato

6) **Partenariato per l'innovazione** → soluzioni non presenti sul mercato

PROCEDURE CONTRATTUALI

B) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 1) Prezzo più basso
- 2) Offerta economicamente più vantaggiosa



Miglior rapporto qualità prezzo

PROCEDURE APERTE (Art. 71)

- Sono aperte a tutti
- Hanno inizio con la pubblicazione del bando/avviso + capitolato (*lex specialis*)
- Il concorrente produce direttamente la domanda di partecipazione, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e l'offerta (busta separata)
- Termine min. di presentazione offerte: 30 gg. Riducibile in caso di urgenza motivata (almeno 15 gg.)
- Dettagli: Allegato II.6

PROCEDURE APERTE (Art. 107)

Comma 3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

PROCEDURE RISTRETTE (Art. 72)

- Due fasi distinte: verifica dei requisiti e valutazione dell'offerta
- Bando per sollecitare domande di essere invitati alla gara → aperto a tutti → 30 gg. riducibili a 15 in caso d'urgenza
- La SA invita le ditte a presentare un'offerta → 30 gg. riducibili a 10 in caso d'urgenza
- Dettagli: Allegato II.6

PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE (Art. 73)

- Due fasi distinte: verifica dei requisiti e valutazione dell'offerta iniziale, che costituisce base di negoziazione fino all'offerta finale
- Avviso d'indizione gara per sollecitare domande di essere invitati alla gara → aperto a tutti → min. 10 gg. riducibili in caso d'urgenza
- La SA invita le ditte a presentare un'offerta → min. 25 gg. riducibili in caso d'urgenza
- L'offerta è negoziabile per migliorarne il contenuto, fino ad arrivare all'offerta finale. È possibile aggiudicare direttamente sull'offerta iniziale solo se previsto dal bando
- Dettagli: Allegato II.6

PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE (Art. 74)

- Due fasi distinte: verifica dei requisiti e valutazione dell'offerta iniziale, che costituisce base di negoziazione fino all'offerta finale
- Avviso d'indizione gara per sollecitare domande di essere invitati alla gara → aperto a tutti → min. 10 gg. riducibili in caso d'urgenza
- La SA invita le ditte a presentare un'offerta → min. 25 gg. riducibili in caso d'urgenza
- L'offerta è negoziabile per migliorarne il contenuto, fino ad arrivare all'offerta finale. È possibile aggiudicare direttamente sull'offerta iniziale solo se previsto dal bando
- Dettagli: Allegato II.6

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (Art. 76)

- Procedura eccezionale solo nei casi previsti → (limita la concorrenza) → motivazione
- Devono essere invitati a presentare un'offerta almeno 3 operatori, se esistenti

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (Art. 76)

- Quando la precedente gara, aperta o ristretta, per contratti relativi a servizi, forniture e lavori, è andata deserta
- Privativa (unico fornitore di un certo bene o servizio) e in mancanza di soluzioni alternative ragionevoli
- Estrema urgenza, non imputabile all'amministrazione e scaturente da eventi imprevedibili, che non consente il ricorso ad altre procedure di gara

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (Art. 76)

- Per i servizi: nel caso di precedente concorso di progettazione aggiudicato ad uno dei vincitori
- Per le forniture: beni fabbricati a scopo sperimentale o di ricerca; forniture complementari di quelle già esistenti per massimo 3 anni; acquisto di beni particolarmente vantaggioso per cessazione attività del fornitore o fallimento
- Per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi già affidati ad un operatore economico, con i limiti previsti dalla normativa

DIALOGO COMPETITIVO (Art. 74)

- Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
- Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni
- Al bando è allegato un documento descrittivo, parte integrante, dove sono rese note le esigenze e gli obiettivi da soddisfare, i requisiti richiesti, i criteri di valutazione delle offerte, il termine di partecipazione
- La SA seleziona i candidati con cui dialogare. Il dialogo è finalizzato all'individuazione e definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità e gli obiettivi pubblici

DIALOGO COMPETITIVO (Art. 74)

- A conclusione del dialogo, la S.A. può invitare i partecipanti a presentare le offerte finali, che vengono valutate ed aggiudicate
- Per appalti particolarmente complessi, in cui le procedure aperte o ristrette non consentono l'aggiudicazione
- Criterio di aggiudicazione: esclusivamente miglior rapporto qualità prezzo
- Possono essere previsti premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (Art. 75)

Si ricorre a tale procedura quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che i prodotti corrispondano a livelli di prestazione e costi massimi concordati fra la stazione appaltante ed i partecipanti.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (Art. 75)

- Riguarda sia lo sviluppo che il successivo acquisto di prodotti, servizi e lavori innovativi da parte della PA
- Può essere instaurato con un solo partner o con più operatori economici, che condurranno separatamente le proprie attività di ricerca e sviluppo
- Consente di realizzare prodotti, servizi o lavori innovativi non ancora disponibili sul mercato e di acquistarli senza ricorrere a un successivo appalto, per cui la S.A. deve far sì che il prezzo pagato per i servizi in questione rifletta pienamente il valore di mercato dei benefici ottenuti dall'acquirente pubblico e dei rischi assunti dal fornitore partecipante.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (Art. 75)

- Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta al bando di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
- Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni.
- Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (Art. 75)

- Il partenariato fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.
- L'amministrazione negozia le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
- **L'unico criterio di aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo**

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (Art. 108)

- Offerta economicamente più vantaggiosa → regola generale
- Individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base del prezzo o del costo rapportato al ciclo di vita

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

(Art. 108)

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (costo manodopera $\geq$ 50% dell'importo complessivo dei corrispettivi)
- b) affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo $\geq$ 140.000 euro
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 Euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o di carattere innovativo.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

(Art. 108)

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità/prezzo:

- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione
- e) gli affidamenti di appalto integrato (progettazione + realizzazione dell'opera pubblica)
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

(Art. 108)

Può invece essere utilizzato il criterio del minor prezzo, previa adeguata motivazione ed indicando nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta:

- i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, purché non ad alta intensità di manodopera.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

(Art. 108)

Per gli affidamenti sotto i 140.000 Euro la SA può scegliere di utilizzare il criterio del prezzo più basso oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo, fatti salvi quelli ad alta intensità di manopera, gli appalti integrati e quelli fortemente innovativi

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

art. 95 dlgs 50/2016

a

contratti di servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera;

b

contratti affidamento di servizi di ingegneria e architettura e servizi di natura tecnica e intellettuale $\geq 40.000 \text{ €}$;

b-bis

contratti di servizi e forniture $\geq 40.000 \text{ €}$ con alto contenuto tecnologico o carattere innovativo;



art. 108 dlgs 36/2023

a

contratti di servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera;

b

contratti affidamento di servizi di ingegneria e architettura e servizi di natura tecnica e intellettuale $\geq 140.000 \text{ €}$;

c

contratti di servizi e forniture $\geq 140.000 \text{ €}$ con alto contenuto tecnologico o carattere innovativo;

d

affidamenti dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione;

e

affidamenti appalto integrato.

Art. 95 vecchio codice appalti vs art. 108 nuovo codice appalti: l'offerta economicamente più vantaggiosa

OFFERTE ANOMALE (ART. 110)

- Alle Stazioni Appaltanti spetta il compito di **individuare le offerte che sollevano dubbi di congruità**, tenendo in considerazione non soltanto il prezzo, ma il contesto complessivo (mercato di riferimento, risultati di gara, ecc.) e le metodologie di calcolo di cui all'allegato II.2.
- Per supportare la S.A. nella sua valutazione, l'operatore economico dovrà, secondo l'art. 108, c. 9, indicare nell'offerta economica anche i costi di manodopera e gli oneri aziendali necessari **ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza**.

OFFERTE ANOMALE (ART. 110)

- La S.A. ha il dovere di **richiedere spiegazioni per iscritto all'operatore economico sul prezzo o sui costi proposti**. L'OE avrà **15 giorni** per rispondere, giustificando la propria offerta per:
 - ✓ Motivazioni inerenti al ciclo di prodotto
 - ✓ Soluzioni tecniche implementate o particolari condizioni favorevoli di fornitura dei prodotti, prestazione dei servizi o esecuzione dei lavori
 - ✓ Originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti
- Non sono ammesse giustificazioni in relazione a :
 - a) trattamenti salariali minimi inderogabili
 - b) oneri di sicurezza

OFFERTE ANOMALE (ART. 110)

- La SA ha l'obbligo di valutare le offerte anomale, anche chiedendo spiegazioni all'offerente → ulteriori elementi di valutazione non generici
- Una volta ricevute le spiegazioni, la S.A. potrà escludere l'offerta se non riscontra coerenza tra motivazioni addotte e offerta anormalmente bassa
- La SA può valutare tutte le offerte che ritiene innaturalmente basse (*fumus*)

ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE (ART. 54)

- L'applicazione dell'art. 54 riguarda unicamente le procedure di affidamento che:
 - ✓ Vengono aggiudicate con il criterio del **prezzo più basso**
 - ✓ Hanno un **importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**
 - ✓ **Non presentano un interesse transfrontaliero certo**
- Se la procedura risponde a **tutti e tre i criteri**, la S. A. deve inserire negli atti di gara le **modalità di esclusione delle offerte anomale**, da applicarsi nel caso le offerte ammesse siano almeno 5 → l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5

ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE (ART. 54)

- Gli atti di gara dovranno inoltre dichiarare il **metodo di calcolo della soglia di anomalia** che verrà impiegato per **escludere in automatico le offerte anormalmente basse**, selezionando uno dei tre metodi contenuti nell'allegato II.2 del Codice
- I criteri di calcolo della soglia di anomalia sono diversi si riferiscono esclusivamente al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
- Lo stesso articolo 54, in via residuale, consente alle Stazioni Appaltanti la facoltà di **non indicare il metodo di calcolo negli atti di gara sorteggiandolo**, tra quelli compatibili, in sede di valutazione delle offerte

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO (ART. 108)

- L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
- Solo per i contratti ad alta intensità di manodopera, la S.A. è obbligata a stabilire un tetto massimo per il punteggio economico del 30%.

SOGLIE COMUNITARIE

- Le **soglie di rilevanza comunitaria** nelle procedure di gara sono quei valori di importo a base d'asta oltre i quali (importo pari o superiore) vi è l'obbligo di espletare una delle specifiche procedure previste dalle direttive europee sugli appalti pubblici, aperte a tutti gli operatori economici europei in possesso dei requisiti richiesti
- Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano invece solo le norme interne, seppur coerenti coi principi generali del diritto comunitario.
- L'articolo 14 del Codice degli Appalti individua tali soglie di rilevanza comunitaria, recependole dalla normativa comunitaria. Infatti tali soglie sono rideterminate ogni 2 anni con Regolamenti della Commissione europea, quindi direttamente applicabili nel diritto interno, senza necessità di recepimento

SOGLIE COMUNITARIE 2024-25

(art. 14) SETTORI ORDINARI

- Euro 143.000 per le forniture, i servizi e i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni centrali
- Euro **221.000** per le forniture ed i servizi ed i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni
- Euro **5.538.000** per i lavori e per le concessioni
- Euro **750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE

SOGLIE COMUNITARIE

(art. 14)

- Sia sopra che sotto soglia si applica la medesima normativa e gli stessi principi, sotto soglia vi sono delle deroghe semplificatorie
- L'importo a base di gara, al netto dell'IVA, si calcola sommando eventuali lotti, annualità, proroghe e rinnovi
- Divieto di artificioso frazionamento

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE SOTTO SOGLIA (Art. 50)

FORNITURE E SERVIZI		LAVORI	
Importo affidamenti	Procedura ammessa	Importo affidamenti	Procedura ammessa
1. < 140.000 euro	Affidamento diretto a soggetti di comprovata esperienza individuati anche tramite elenchi di operatori economici	1 < 150.000 euro	Affidamento diretto a soggetti di comprovata esperienza individuati anche tramite elenchi di operatori economici
2. ≥ 140.000 euro < soglia comunitaria	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno <u>5</u> operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	2 ≥ 150.000 < 1.000.000	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno <u>5</u> operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
		3 ≥ 1.000.000 < soglia comunitaria	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno <u>10</u> operatori economici, ove esistenti, oppure mediante procedure ordinarie

IMPORTI IN €		Affidamento diretto	Procedura negoziata	Procedure ordinarie
LAVORI	Sotto i 150.000	✓		
	Da 150.000 a 1.000.000		✓ Almeno 5 inviti	
	Da 1.000.000 alle soglie Art. 14		✓ Almeno 10 inviti	
	Sopra le soglie Art. 14			✓

IMPORTI IN €		Affidamento diretto	Procedura negoziata	Procedure ordinarie
BENI & SERVIZI	Sotto i 140.000	✓		
	Da 140.000 alle soglie Art. 14		✓ Almeno 5 inviti	
	Sopra le soglie Art. 14			✓

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

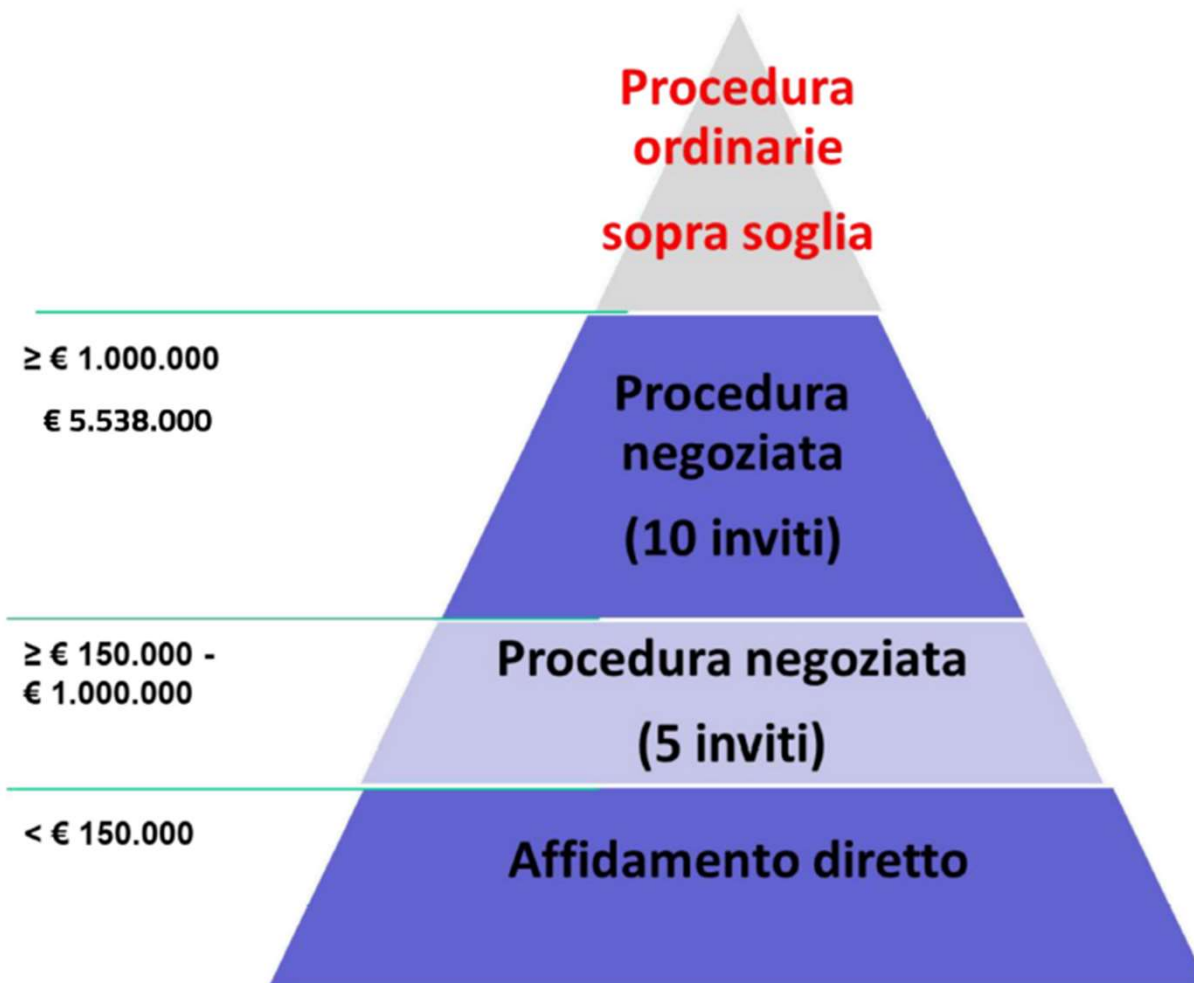
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- SERVIZI E FORNITURE



IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- LAVORI PUBBLICI



AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE (Art. 13)

- I contratti pubblici possono essere di **appalto** oppure di **concessione**
- Possono avere per oggetto l'acquisizione di servizi o forniture di prodotti, da parte di soggetti pubblici ed avere per oggetto l'acquisizione di **servizi** o di **forniture**, oppure l'esecuzione di **opere** o **lavori**, posti in essere da un soggetto pubblico (stazione appaltante-SA)
- + Concorsi pubblici di progettazione
- Possibilità di contratti misti

L' AFFIDAMENTO DIRETTO

L'art. 17 comma 2 conferma la possibilità di procedere all'affidamento con **un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.**

Si prevede infatti che in caso **di affidamento** diretto, la decisione a contrarre, individua:

- l'oggetto,
- l'importo
- il contraente,
- le ragioni della sua scelta,
- il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Nell'affidamento diretto si può avere:

Una **prima fase eventuale** nella quale si procede all'acquisizione dei preventivi che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante;

Una **seconda fase necessaria** nella quale si individua l'operatore economica e si acquisisce l'offerta e la documentazione necessaria per procedere all'affidamento

La seconda fase deve necessariamente essere svolta attraverso la piattaforma di approvvigionamento

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE (Art. 13)

- Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire
- Non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

IL NUOVO RUP (Responsabile Unico Progetto - art. 15 e all. I.2)

- Figura centrale, *project manager* orientato al raggiungimento del risultato dell'intervento pubblico complessivo nel modo più celere, efficiente ed efficace possibile, governando la complessità
- Gestione unitaria di più procedimenti collegati fra loro: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
- Possibilità di nomina di responsabili di fase

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) Art. 15 e all. I.2

- È un dipendente della stazione appaltante, anche a tempo determinato, di preferenza assegnato all'unità organizzativa titolare del potere di spesa
- È in possesso di titolo di studio adeguato ed inquadramento adeguati; se è un tecnico, è abilitato all'esercizio della professione e quindi con idonea professionalità
- In caso di mancata nomina, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento
- L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) Art. 15 e all. I.2

- Svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici (Ufficio di supporto al RUP), in tutte le fasi della procedura
- Ferma restando l'unicità del RUP, la S.A. può nominare un responsabile (tecnico) per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un responsabile (amministrativo) per la fase di affidamento, al fine di sgravare il RUP di compiti e responsabilità operative → “responsabilità per fasi”
- In caso di nomina dei responsabili di fase, rimangono in capo al RUP gli obblighi e le responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo
- La formazione obbligatoria deve riguardare tutto il personale addetto alle procedure d'appalto e concessione, non solo il RUP

IL RUP (Art. 15 e all. I.2)

- Deve essere nominato nel primo atto di ogni singolo intervento per appalti di lavori, servizi e forniture. → Se cambia, non occorre modificare gli atti di programmazione
- Segue tutte le fasi della programmazione, della progettazione, della scelta del contraente, dell'affidamento, del controllo dell'esecuzione della prestazione, fino ad arrivare al collaudo finale se necessario.
- Il suo nominativo deve essere indicato nel bando o avviso o nella lettera d'invito.

IL RUP (Art. 15 e all. I.2)

- Assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico
- Formula proposte e fornisce informazioni per la programmazione triennale ed annuale di lavori, forniture e servizi
- Vigila sul rispetto dei programmi
- Cura la correttezza delle procedure e decide le modalità di affidamento, la tipologia di contratto e i criteri di aggiudicazione
- Segnala eventuali disfunzioni

IL RUP (Art. 15 e all. I.2)

- Propone la conclusione di accordi di programma
- Propone la conferenza dei servizi e se è competente la indice
- Richiede alla S.A. la nomina della commissione giudicatrice in caso di affidamento col criterio del miglior rapporto qualità prezzo
- Provvede all'acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara)
- Verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

IL RUP (Art. 15 e all. I.2)

- Effettua la verifica della documentazione amministrativa
- Verifica la congruità delle offerte
- Dispone le esclusioni dalle gare
- In caso di aggiudicazione col criterio del minor prezzo, può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche (RUP seggio di gara)
- Adotta il provvedimento finale, se ne ha la competenza, oppure ne propone l'approvazione

IL RUP e la Commissione Giudicatrice (Artt. 15, 51, 93 e 224)

- In nome del principio di fiducia, il nuovo Codice stabilisce che il RUP possa far parte della commissione giudicatrice, in virtù della sua approfondita conoscenza dell'appalto e, nelle procedure sotto soglia, può anche ricoprire la carica di Presidente della commissione.
- La commissione, nominata in caso di aggiudicazione col criterio del miglior rapporto qualità prezzo, con un numero dispari di componenti non superiore a 5, è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso di adeguato inquadramento giuridico e competenze professionali, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione

LE FASI DELL'APPALTO PUBBLICO



LA PROGRAMMAZIONE (Art. 37 e All. I.5)

- Obbligo di programmazione triennale per i lavori pubblici pari superiori a 150.000 Euro e per beni e servizi pari o superiori a 140.000 Euro
- Elenco annuale dei lavori pubblici

PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA

CONFRONTO VECCHIO/NUOVO CODICE

D.Lgs. 50/2016 - ART. 21

~~DURATA PROGRAMMI:~~

- ~~• LAVORI: 3 anni~~
- ~~• FORNITURE E SERVIZI: 2 anni~~

~~VALORE INIZIATIVE DA INCLUDERE IN PROGRAMMAZIONE:~~

- ~~• LAVORI: maggiore di 100k €~~
- ~~• FORNITURE E SERVIZI: maggiore di 40k €~~

D.Lgs 36/2023 - ART. 37

DURATA PROGRAMMI:

- LAVORI: 3 anni
- FORNITURE E SERVIZI: 3 anni

VALORE INIZIATIVE DA INCLUDERE IN PROGRAMMAZIONE:

- LAVORI: maggiore di 150k €
- FORNITURE E SERVIZI: maggiore di 140k €

LIVELLI DI PROGETTAZIONE

L'art. 41 Dlgs 36/2023 fornisce una definizione generale dei livelli della progettazione negli appalti pubblici.

1) La **progettazione dei lavori pubblici** si articola in **due livelli di successivi** approfondimenti tecnici (all. I.7):

- **il progetto di fattibilità tecnico-economica**
- **il progetto esecutivo**

2) La **progettazione di servizi e forniture (art. 41 comma 12 Dlgs 36/2023)** è articolata, di regola, in **un unico livello**. La stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

LE FASI DELL'AFFIDAMENTO (art. 17)

Le fasi principali fasi dell'affidamento sono:

- determinazione a contrarre
 - selezione dei partecipanti
 - presentazione offerte
 - aggiudicazione
 - stipula del contratto
- Importanza della conclusione nei termini!
[Silenzio-inadempimento]

PROCEDIMENTO

CONTRATTUALE (Art. 17)

1) Redazione, da parte del dirigente, della determinazione/decreto a contrarre, contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte → atto unico finale in caso di affidamento diretto

- Scopo e oggetto del contratto
- Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione (motivandoli)
- Verifica copertura finanziaria (prenotazione d'impegno)
- Nomina del responsabile del progetto (RUP)

PROCEDIMENTO CONTRATTUALE (Art. 17)

- 2) Predisposizione del progetto: progetto definitiva ed esecutiva (per i lavori) e capitolato d'oneri (per le forniture)
- 3) Pubblicazione del bando di gara
- 4) Presentazione delle offerte, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- 5) Nomina della commissione (x offerta economicamente più vantaggiosa)
- 6) Aggiudicazione
- 7) Verifica requisiti → Efficacia aggiudicazione
- 8) Stipula del contratto
- 9) Esecuzione

SOCCORSO ISTRUTTORIO

(Art. 101)

- Il soccorso istruttorio è concepito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa dei concorrenti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
- Il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, ma non consente all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a 5 e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- Non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio in merito ai contenuti della busta relativa all'eventuale offerta tecnica, né a quella economica.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

(Art. 101)

- La SA può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, inclusi gli allegati, fissando un termine per la risposta fra 5 e 10 giorni.
- I chiarimenti resi dall'OE non possono comunque modificare il contenuto dell'offerta tecnica e di quella economica.
- Fino al giorno fissato per l'apertura delle buste l'OE, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può chiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o in quella economica, purché ciò non comporti la presentazione di una nuova offerta o una sua modifica sostanziale, e che resti assicurato l'anonimato.

PROCEDIMENTO CONTRATTUALE (Artt. 17 e 18)

- L'offerta vincola l'impresa fin dal momento della presentazione per il periodo indicato nel bando/invito o, in mancanza, per 180 gg., mentre per la stazione appaltante il vincolo sorge con la stipula del contratto
- L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti; la stipula avviene entro 60 gg., trascorsi i quali l'aggiudicatario può svincolarsi (no indennizzo, rimborso spese sostenute) → possibilità di motivata esecuzione d'urgenza, in casi specifici, sotto la responsabilità del RUP

PROCEDIMENTO CONTRATTUALE (Art. 18)

- Sopra soglia il contratto, salvo motivi di urgenza, non può essere stipulato prima che siano trascorsi 35 gg. dall'ultima comunicazione ai controinteressati dell'esito dell'aggiudicazione (*clausola stand still*)
- Il contratto può essere stipulato: mediante atto pubblico notarile, o forma pubblica amministrativa (es.: segretario del Comune) o scrittura privata, in forma elettronica a pena di nullità
- Il contratto è assoggettato a bollo *una tantum*, a carico dell'appaltatore

MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato, sempre in forma elettronica:

- con atto pubblico **notarile** informatico (modalità elettronica)
- in **forma pubblica amministrativa**, a cura del Segretario comunale (ufficiale rogante)
- per mezzo di **scrittura privata**
- tramite **corrispondenza secondo l'uso del commercio** (via e-mail o pec), in caso di procedure negoziate e per affidamenti diretti
- L'esecuzione del contratto avviene dopo che è divenuto efficace.

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA "STAND STILL" ART. 18 C.3

- Lo ***stand still***, letteralmente "*resta fermo*", è il **termine dilatorio di 35 gg.**, di origine comunitaria, che si frappone tra **l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto**, precludendone il suo perfezionamento, al fine di consentire all'operatore economico non aggiudicatario di valutare se proporre o meno ricorso, senza che la tutela della sua posizione giuridica venga pregiudicata o limitata dalla conclusione del contratto conseguente all'aggiudicazione ritenuta viziata.

CASI DI ESCLUSIONE DELLO *STAND STILL*

Esistono alcuni casi specifici per i quali è possibile stipulare il contratto anche **prima dei 35 gg.**:

- in presenza di **una sola offerta** presentata o ammessa, in assenza di impugnazione del bando
- appalto basato su un **accordo quadro** (art. 154)
- appalti basati su un **sistema dinamico di acquisizione** (art. 32)
- **affidamenti** di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 14)

ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 17)

- Se il contratto non viene stipulato nei tempi previsti, l'aggiudicatario può recedere, ma non gli spetta alcun indennizzo, solo il rimborso delle spese contrattuali, purché documentate
- L'esecuzione anticipata (in pendenza dei controlli) del contratto è sempre ammessa per motivate ragioni ed è obbligatoria quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE

(Art. 65)

- Imprese individuali, anche artigiani, società commerciali e cooperative
- Consorzi (ordinari, fra cooperative, consorzi stabili, disciplinati dal Codice Civile)
- Raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI)
- Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete
- GEIE – Gruppi Europei di Interesse Economico
- Operatori economici comunitari
- Non possono partecipare società fra loro controllate

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

- **Di carattere generale** : es.: assenza di fallimento, condanne per mafia, condanna definitiva per reati relativi alla moralità professionale o alle norme sulla sicurezza o sul lavoro, ... (artt. 94 e 95)
- I requisiti di ordine generale si intendono come l'assenza di cause ostative che determinano per l'OE l'impossibilità di contrarre con la S.A..
- L'art. 94 riporta le situazioni di maggiori criticità, per le quali l'OE non può attivare procedure correttive e la SA non ha margine valutativo discrezionale, per cui scatta l'esclusione automatica. Es.: condanne definitive per reati gravi, irregolarità fiscale e contributiva definitivamente accertata, cause interdittive, violazione normativa antimafia, ...

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

- L'art. 95, invece, individua le situazioni critiche risolvibili dall'OE o comunque valutabili dalla SA per quanto attiene l'incidenza effettiva sulla procedura. Es.: infrazioni gravi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro o di tutela ambientale, illeciti professionali gravi, irregolarità contributiva o fiscale non definitivamente accertata, ma tale da depotenziare l'affidabilità dell'operatore economico.
- L'art. 98 disciplina in dettaglio queste fattispecie
- L'art. 96 guida la SA nella necessaria valutazione delle azioni poste in essere dall'OE per correggere e rimediare alle situazioni critiche che gli impediscono di partecipare alla gara (*"self cleaning"*).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

- **Di carattere speciale** (art. 100) - Facoltativi
 - a) requisiti di idoneità professionale
 - b) capacità economica e finanziaria: fatturato globale del triennio precedente non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto
 - c) capacità tecniche e professionali: aver eseguito contratti analoghi nel precedente triennio.
- Tutti i requisiti di partecipazione sono autocertificati nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (art. 91) ed il controllo è disciplinato dall'art. 52

ATTESTAZIONE SOA

(Art. 100 e all. II.11)

- L'Attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione) è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori con importo a base d'asta superiore a Euro 150.000
- È un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di contratti pubblici di lavori
- In prospettiva, è prevista un'analogia qualificazione anche per i concorrenti agli appalti di beni e servizi

ATTESTAZIONE SOA

(Art. 100 e all. II.11)

- L'Attestazione SOA viene rilasciata a seguito di un'istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall'impresa da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società private autorizzate ad operare dall'ANAC.
- Attualmente ha validità quinquennale (con verifica della validità al terzo anno) e qualifica l'azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.

AVVALIMENTO (Art. 104)

- Istituto giuridico che consente all'operatore economico che, per una determinata gara, non possiede i requisiti richiesti (di carattere tecnico, strumentale o professionale o di qualificazione SOA), di partecipare alla gara evitando l'esclusione avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, denominato ausiliario.
- Mediante il contratto di avvalimento l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente (e quindi verso la stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie.

AVVALIMENTO (Art. 104)

- L'impresa ausiliaria si obbliga ad eseguire direttamente la prestazione oggetto dell'appalto; i rapporti tra operatore economico concorrente ed impresa ausiliaria sono disciplinati dalla normativa sul subappalto.
- Il contratto di avvalimento, che è a titolo oneroso, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e deve essere allegato agli atti di gara.
- L'impresa ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti per partecipare alla gara.

AVVALIMENTO (Art. 104)

- Novità del D.L.gs. 36/23: L'operatore economico concorrente deve specificare se intende avvalersi di risorse altrui per:
 - a) acquisire un requisito di partecipazione
 - oppure
 - b) migliorare la propria offerta ("avvalimento premiale")

In quest'ultimo caso, l'impresa ausiliaria e il soggetto avvalitore non possono partecipare alla medesima procedura di gara.

NORMATIVA NEL NUOVO CODICE

- **ART. 104:** il legislatore ha voluto concentrare la disciplina all'interno della disposizione; vi sono, tuttavia, altre disposizioni del Codice che impattano in maniera notevole sull'istituto:
- **ART. 104 comma 1:** la nozione e la causa del contratto
- **ART. 104 co. 1 e co. 12:** le due tipologie di avvalimento
- **ART. 104 comma 12:** casi di divieto di partecipazione congiunta dell'impresa ausiliaria e dell'impresa ausiliata
- **ART. 104 co. 4 e co. 5:** la sostituzione dell'ausiliaria
- **ART. 101 comma 1:** il soccorso istruttorio
- **ART. 104 co. 10 e 11:** le limitazioni
- **ART. 132:** divieto di avvalimento per il settore dei beni culturali



AL VIA L'AVVALIMENTO «PREMIALE PURO»

<<L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.. >>

- **Scompare formalmente il divieto individuato dalla giurisprudenza sui limiti del ricorso all'avvalimento premiale.**
- Limite che nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella ausiliata. (comma 12).
- Possibile individuare alcune attività che debbano essere eseguite direttamente dall'operatore (c.d. «opere superspecialistiche»).

ONEROSITA' DEL CONTRATTO

La causa del contratto di avalimento

- ART 104 comma 1: <<Il contratto di avalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti>>
- Non si comprende se il legislatore abbia voluto ammettere una forma di avalimento gratuito che presupponga un interesse generico e anche diverso da quello patrimoniale o abbia voluto invece semplicemente codificare l'indirizzo giurisprudenziale assunto con una norma mal formulata.



Nel precedente Codice l'avvalimento **doveva** avere **causa onerosa**. **Solo un orientamento giurisprudenziale minoritario consentiva la stipula a titolo gratuito**



LE LIMITAZIONI

- **Art. 104 comma 10:**

È esclusa la possibilità di ricorrere all'avvalimento per soddisfare il requisito per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

- **Art 104 comma 11:**

La stazione appaltante può prevedere nella Lex Specialis <<Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura **che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall'offerente**>> o, nel caso di offerta presentata da RTI da un partecipante al raggruppamento.

IL SUBAPPALTO
Art. 119 D.lgs. 36/2023

SUBAPPALTO (Art. 119)

- Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
- Il subappalto è sempre stato un istituto fortemente discusso e limitato dalla normativa nazionale, considerando il possibile insito rischio di infiltrazioni di criminalità organizzata negli appalti pubblici.
- Tali limiti sono stati oggetto di infrazione da parte dell'UE, che li considera come limiti al principio di concorrenza. Conseguentemente, sono stati progressivamente allentati, fino ad arrivare all'attuale formulazione del Codice.

SUBAPPALTO (Art. 119)

- Al fine di conformare l'istituto ai principi vigenti nella legislazione europea, l'art. 119 **NON** prevede più:
 - limitazioni percentuali per il ricorso al subappalto (ma non 100%);
 - il divieto per i soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del contratto di appalto di divenire subappaltatori dell'aggiudicatario;
 - l'obbligo di indicazione, in sede di offerta, di una terna di subappaltatori;
 - l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - il divieto del subappalto "a cascata".

SUBAPPALTO (Art. 119)

- Obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo CCNL del contraente principale
- Tutti i subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti generali per partecipare alla gara.
- La SA può individuare (purché ciò avvenga nell'ambito dei documenti pubblicati preliminarmente alla gara) le prestazioni o le lavorazioni che devono necessariamente essere eseguite dall'aggiudicatario e quelle che non possono formare oggetto di subappalto "a cascata".
- In entrambi i casi, la *ratio* è di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

SUBAPPALTO (Art. 119)

- Spetta quindi alla stazione appaltante indicare già negli atti di gara quali sono le prestazioni che non possono essere oggetto di subappalto a cascata. La SA fa la sua valutazione tenendo conto di alcuni elementi:
 - ✓ caratteristiche specifiche dell'appalto e dell'esigenza da soddisfare
 - ✓ natura e complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare
 - ✓ rafforzare il controllo delle attività di cantiere (luoghi di lavoro)
 - ✓ garantire più intensa tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

SUBAPPALTO (Art. 119)

- I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.
- Di norma la cessione del contratto è nulla
- È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera
- È ammesso il subappalto

SUBAPPALTO (Art. 119)

- I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare

SUBAPPALTO (Art. 119)

- L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione.
- Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

SUBAPPALTO (Art. 119)

- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.
- L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

SUBAPPALTO (Art. 119)

- L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.
- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale.

SUBAPPALTO (Art. 119)

- La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
- Le medesime disposizioni si applicano alle concessioni.



L'ATTUALE DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO RAPPRESENTA IL RISULTATO DI UNA NORMATIVA CHE HA DOVUTO PROGRESSIVAMENTE ADEGUARSI AI PRINCIPI VIGENTI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA E DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

LE PRINCIPALI NOVITA'

- 1. ELIMINAZIONE DEI LIMITI PERCENTUALI PER IL RICORSO AL SUBAPPALTO**
- 2. POSSIBILITA' PER LA S.A. DI ESCLUDERE IN TUTTO O LIMITARE LE PRESTAZIONI DA AFFIDARE IN SUBAPPALTO**
- 3. AMMISSIONE DEL SUBAPPALTO «A CASCATA»**

Ratio: garantire tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali - nessuna valutazione se i subappaltatori sono iscritti nelle «white lists»

IL SUBAPPALTO «A CASCATA»



Art. 119 comma 17

APERTA LA STRADA ALL'ISTITUTO

A differenza di quanto previsto nel precedente Codice, d.lgs. 50/2016, nel Codice del 2023 è ammesso il subappalto a cascata, salvo che nei documenti di gara, la Stazione Appaltante lo vieti motivatamente per alcune prestazioni.

- Le stazioni appaltanti possono introdurre per il subappalto a cascata gli stessi limiti previsti a monte: **individuano la categoria di lavori o le prestazioni che, sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto** (discrezionalità amministrativa nella limitazione delle prestazioni escluse);
- Criticità: alla normativa di principio non sembra esser stata affiancata una disciplina operativa, che permetta di inquadrare, nello specifico, i procedimenti da seguire per autorizzare e per monitorare le esecuzioni così affidate.